

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Art.1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito CUG/Comitato), del Consiglio regionale del Lazio, istituito con Determinazione del 20 maggio 2014, n. 357 ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2011, n. 134), nonché dal Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (Deliberazione Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3) e successive modifiche.

Art.2 Obiettivi e finalità del Comitato

Il CUG, a norma dell'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n.183, assume – unificandole – tutte le funzioni che la legge, i contratti collettivi e altre disposizioni attribuiscono ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

Il CUG si afferma – seppur in una logica di continuità con i Comitati Pari Opportunità ed i Comitati per il contrasto al fenomeno del mobbing – come soggetto del tutto nuovo attraverso il quale, il legislatore ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente (Dlgs 150/2009; Dlgs 81/2008; Dlgs 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal Dlgs 25 gennaio 2010, n.5 in attuazione della Direttiva 2006/54/CE e, a quanto disposto dal Dlgs 165/2001) ha inteso raggiungere più obiettivi nell'ambito del lavoro pubblico:

- assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, così come dalle indicazioni dell'Unione Europea;
- favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;
- razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della Pubblica Amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici.

Art.3 Composizione e sede

1. L'attuale Comitato, istituito con Determinazione del 20.05.2014, n. 357 è composto:

- a) dal Presidente, nominato dal Segretario generale con lo stesso provvedimento di costituzione del Comitato, tra i Componenti di parte datoriale appartenenti ai ruoli del Consiglio regionale in possesso, oltre ad elevate capacità organizzative, di comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;
- b) da Componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e 43 del d. lgs. 165/2001;
- c) da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.

Svolge le funzioni di Segretario del Comitato un funzionario in servizio presso la struttura competente in materia di assistenza al CUG, senza diritto di voto, e, in sua assenza, un suo supplente.

2. I Componenti di cui al comma 1, lettera c) sono nominati dal Segretario generale tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva del Dipartimento per la Funzione Pubblica e le Pari Opportunità 4 marzo 2011, previo avviso interno.

3. Per ogni componente effettivo di cui al comma 1 è previsto un supplente. Il supplente interviene alle sedute del CUG solo in caso di assenza del componente effettivo.

4. La partecipazione alle riunioni del CUG è considerata attività di servizio a tutti gli effetti e non comporta, per i suoi Componenti effettivi e supplenti nonché per il Segretario, il diritto alla percezione di compensi aggiuntivi.

5. Il Comitato ha sede in Via della Pisana, 1301- 00163 Roma.

6. Il Comitato esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale, dirigente e non dirigente, dell'Amministrazione, nonché, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nei confronti di tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

Art.4 Durata in carica

1. Il CUG è costituito con provvedimento del Segretario generale ed ha durata quadriennale. I Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

2. I Componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta. Il divieto di un terzo rinnovo non si applica ai Componenti che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo

inferiore ai due anni.

3. I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.

Art.5 Compiti del Comitato

Il Comitato, nel perseguimento delle sue finalità, in esecuzione delle norme di legge e in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'Ente, esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate a norma dell'art. 21 della legge n. 183/2010, così come esplicitate al punto 3.2 delle Linee Guida - Direttiva 4 marzo 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità:

Propositivi:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consiglieria di parità regionale;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze sessuali, morali o psicologiche – mobbing – nell'Amministrazione.

Consultivi, favorendo pareri su:

- progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa ed interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

Verifica:

- dei risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- degli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- degli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing;
- dell'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro;
- rispetto dell'art.3 comma 1 della Costituzione.

Il CUG, altresì:

- promuove la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposizione, nell'ambito dei piani generali per la formazione, di idonei interventi formativi e di aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, comprese le figure dirigenziali.

Art.6 Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei Componenti, e ne coordina i lavori e il regolare svolgimento.
2. Il Presidente designa, tra i Componenti che rappresentano l'Amministrazione, un Vice Presidente tra i Componenti effettivi che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente:
 - a. assicura il buon funzionamento del CUG;
 - b. coordina il Comitato nella stesura della relazione annuale e assicura la trasmissione della stessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Ente;
 - c. assicura che le prerogative attribuite al Comitato siano rispettate;
 - d. propone annualmente - su iniziativa del Comitato - l'inserimento in bilancio delle risorse per l'espletamento delle attività dello stesso;
 - e. coordina le attività di segreteria, assicurato dalla struttura di supporto prevista;
 - f. comunica al Segretario generale del Consiglio regionale le dimissioni, la decadenza e la revoca dall'incarico dei Componenti.
4. In caso di cessazione anticipata dall'incarico o di dimissioni del Presidente, il nuovo Presidente è nominato con le medesime modalità e dura in carica fino alla scadenza del CUG.

Art.7 Compiti del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente concorre alla predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni, svolge funzioni vicarie del Presidente, nonché attività che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo limitato.

Art.8 Compiti dei Componenti effettivi e supplenti

1. I/Le Componenti titolari:

- partecipano alle riunioni del Comitato, preavvisando nei casi di assenza o impedimento a partecipare alle riunioni, sia la struttura amministrativa di supporto del Comitato, sia il componente supplente corrispettivo;
- partecipano ai gruppi di lavoro, eventualmente costituiti, di cui vogliono fare parte;
- propongono argomenti di carattere specifico da inserire nell'ordine del giorno.

2. I/Le Componenti supplenti:

- partecipano a pieno titolo alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
- partecipano, se lo vogliono, alle riunioni finalizzate all'esame di progetti specifici (commissioni, gruppi di lavoro, ecc.) anche in presenza dei rispettivi titolari, in questo caso però senza diritto di voto.

Art.9 Compiti del Segretario

1. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso la struttura competente in materia di assistenza al CUG senza diritto di voto, e, in sua assenza, da un suo supplente.
2. Le riunioni del CUG sono verbalizzate in forma sintetica. Il verbale è firmato dal Presidente, da tutti i Componenti e dal Segretario.
3. I Componenti possono chiedere l'inserimento nel verbale di loro dichiarazioni testuali. Il verbale verrà trasmesso via *e-mail* per le eventuali integrazioni e per l'approvazione dello stesso.
4. Il Segretario provvede all'invio dei verbali delle sedute anche ai Componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Art.10 Convocazioni

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno una volta nel trimestre, su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria in caso di urgenza o di necessità, oppure ogni qualvolta sia richiesto da almeno la metà dei suoi Componenti effettivi.
3. La convocazione ordinaria viene effettuata via *e-mail* almeno 7 giorni lavorativi prima della data

prescelta per la riunione.

4. La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità, almeno 3 giorni lavorativi prima della data prescelta.
5. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
6. Le convocazioni sono comunicate per conoscenza ai Componenti supplenti.

Art.11 Deliberazioni

1. Il Comitato è validamente riunito e validamente delibera quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto.
2. Hanno diritto al voto i Componenti legittimamente presenti alla riunione.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai Componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Segretario generale del Consiglio.

Art.12 Commissioni e gruppi di lavoro

1. Nello svolgimento della sua attività, il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro, avvalendosi anche di professionalità e di esperti esterni/e al Comitato, senza diritto di voto. Le commissioni, temporanee o permanenti, e i gruppi di lavoro, sono istituiti dal Comitato, che ne definisce finalità, compiti e obiettivi.
2. Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i Componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.
3. Alle riunioni finalizzate all'esame di progetti specifici partecipano, se lo vogliono, i Componenti supplenti anche in presenza dei rispettivi titolari, in questo caso però senza diritto di voto.

Art.13 Dimissioni, decadenza e revoca

1. Le dimissioni di un Componente del Comitato devono essere presentate - 30 giorni prima della loro decorrenza - per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche tempestivamente comunicazione al Direttore della Direzione competente in materia di Personale o alla O.S. interessata per consentirne la sostituzione. Il Comitato ne prende atto nella prima convocazione utile.
2. Il Presidente comunica, in forma scritta - 30 giorni prima della loro decorrenza - le proprie dimissioni al Comitato e al Direttore competente in materia di personale.

3. Motivi di decadenza dall'incarico sono il ritiro della delega per quanto attiene la rappresentanza sindacale e la cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione. Il Comitato ne prende atto nella prima convocazione utile.
4. Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte senza preavvisare, nei casi di assenza o impedimento a partecipare alle riunioni, sia la struttura amministrativa di supporto del Comitato, sia il componente supplente corrispettivo. La delibera verrà tempestivamente comunicata all'Amministrazione.
5. Il Comitato ratifica la sostituzione del/della Componente dimissionario/a, o decaduto/a.
6. Il/la Componente e/o il/la Presidente sospeso nelle proprie funzioni dall'Amministrazione, si considera a tutti gli effetti sospeso anche dalla carica di componente effettivo e/o supplente del Comitato.

Art.14 Relazione Annuale

1. Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale del Consiglio regionale riferita all'anno precedente, riguardante in particolare l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.
2. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Consiglio regionale, ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante "Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche".
3. La relazione, approvata a maggioranza dal CUG, è trasmessa ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza e al Segretario generale del Consiglio.

Art.15 Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione

1. I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
3. Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.
4. Il Comitato può richiedere la collaborazione dei responsabili della prevenzione e sicurezza e del medico competente dell'Amministrazione, per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo.

5. Il Comitato altresì partecipa per fornire il proprio parere consultivo ai progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione sui temi indicati alla lettera b), art. 371 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, 29/01/2003, n. 3 e successive modificazioni.

Art.16 Collaborazioni con altri organismi istituzionali

1. Il CUG opera in collaborazione con la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità attraverso anche il raccordo con "l'Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata", istituito presso l'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità.

2. Il CUG può valutare l'opportunità di sottoscrivere accordi di cooperazione strategica con i/le Consigliere di parità provinciali e/o regionali volti a definire, concordemente e su ambiti specifici, iniziative e progetti condivisi e assicurare una collaborazione strutturale per sviluppare politiche attive e di promozione delle pari opportunità mirate alla implementazione dell'Osservatorio interministeriale di cui al punto 1 del presente articolo.

3. Il CUG opera in collaborazione con l'UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali" istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità.

4. Il CUG opera in collaborazione con gli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui all'art. 14 del Dlgs 150/2009, per rafforzare l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, ai fini della valutazione della Performance.

Art.17 Strumenti e risorse

1. L'Amministrazione assicura per il funzionamento del CUG risorse umane, strumentali e finanziarie;

2. L'Ufficio di Segreteria del CUG, incardinato presso la Direzione competente del Consiglio regionale, assicura il supporto tecnico/operativo alle attività e al funzionamento del Comitato al fine di garantire l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla legge. A tal fine, cura le convocazioni del Comitato; cura l'archivio del CUG (verbali delle sedute, corrispondenza interna, ecc.); espleta ogni altra funzione operativa a supporto del funzionamento del CUG.

3. Le attività del CUG sono finanziate attraverso i fondi previsti dal bilancio dell'Amministrazione, nonché dai finanziamenti Comunitari e dai finanziamenti dello Stato o di altri soggetti pubblici, con le modalità previste dalla legge.

Art.18 Attività informativa e comunicativa

1. Nell'ambito del sito internet del Consiglio regionale è prevista un'apposita area dedicata al CUG. Il CUG provvede ad aggiornare periodicamente detta area circa le attività svolte dallo stesso.

2. Le iniziative ed i programmi varati dal Comitato sono portati a conoscenza della generalità dei dipendenti mediante il sito istituzionale, la rete intranet ed altri mezzi di informazione.

3. Le attività e i programmi del Comitato, gli eventi, le iniziative promosse in collaborazione con soggetti esterni all'Amministrazione, possono essere diffuse in ambito territoriale e nazionale.

Art.19 Validità e modifiche del Regolamento

1. Entro 60 gg. dalla sua costituzione, il CUG adotta un Regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso.

2. Nel Regolamento di cui al comma 1), in particolare, sono disciplinate le modalità di consultazione con gli altri organismi competenti nelle materie del CUG.

3. Il Regolamento di cui al comma 1 è pubblicato nell'area dedicata al CUG sul sito internet del Consiglio regionale del Lazio.

Art.20 Disposizioni finali

1. Le informazioni e i documenti acquisiti dal Comitato devono essere utilizzati nel più rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.